

COMUNE DI SUELLI
(Provincia di Cagliari)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LO SVOLGIMENTO
QUOTIDIANO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE IN
CHIOSCHI ED ALTRE STRUTTURE
SU POSTEGGI ISOLATI

Approvato con delibera di C.C. n° 24 del 26.11.2005

INDICE

TITOLO I – CONTENUTI GENERALI

- ART. 1 - Obbiettivi
- ART. 2 - Riferimenti normativi
- ART. 3 - Oggetto del regolamento
- ART. 4 - Definizioni
- ART. 5 - Condizioni per l'esercizio
- ART. 6 - Localizzazioni, configurazione e articolazione delle aree
- ART. 7 - Oggetto dell'autorizzazione alla vendita

TITOLO II – NORME COMMERCIALI

- ART. 8 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni commerciali
- ART. 9 - Modalità di presentazione della domanda
- ART. 10 – Criteri per l'assegnazione dei posteggi
- ART. 11 – Obblighi del titolare
- ART. 12 – Autorizzazione all'ampliamento e al trasferimento
- ART. 13 – Autorizzazione al subingresso
- ART. 14 – Autorizzazioni stagionali
- ART. 15 – Decadenza o revoca dell'autorizzazione

TITOLO III – NORME DI EDILIZIA E URBANISTICA COMMERCIALE

- ART. 16 – Superfici minime dei chioschi
- ART. 17 – Caratteristiche tipologiche dei chioschi
- ART. 18 – Modalità di rilascio del titolo autorizzativi edilizio
- ART. 19 – Localizzazione dei chioschi e degli altri impianti o attrezzature
- ART. 20 – Limitazioni

TITOLO IV – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

- ART. 21 – Norme igienico-sanitarie
- ART. 22 – Infrazioni e sanzioni

TITOLO I – CONTENUTI GENERALI

ART. 1 Obbiettivi

1. Il presente regolamento si propone di realizzare i seguenti obbiettivi che costituiscono i criteri fondamentali e l'elemento di interpretazione del regolamento stesso:
 - a) Dettare norme per una razionale locazione delle zone per il commercio su aree pubbliche, tenendo conto delle prescrizioni urbanistiche e degli interessi generali dell'uso pubblico dei suoli;
 - b) Definire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni commerciali e delle relative concessioni per l'occupazione di suolo pubblico.

ART. 2 Riferimenti normativi

1. Il quadro normativo di riferimento che disciplina il settore di attività oggetto del presente regolamento :
 - a) Legge 31 Marzo 1998 n° 114 “Norme in materia di commercio”;
 - b) Ordinanza del Ministero Sanità del 26 Giugno 1995 “Requisiti igienico-sanitari richiesti per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari”;
 - c) Regolamento comunale di igiene.

ART. 3 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto il commercio su aree pubbliche date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana;
2. Sottostanno alle disposizioni del presente regolamento anche i chioschi e le altre strutture su posteggi isolati posizionati su aree private aperte al pubblico.

ART. 4 Definizioni

1. Si definiscono “aree pubbliche” strade, piazze, comprese quelle di proprietà private gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
2. Per “commercio su aree pubbliche” si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.
3. Per “posteggio” si intende la parte di area pubblica o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dalla legge.
4. Per “somministrazione di alimenti o bevande” si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati.

ART. 5
Condizioni per l'esercizio

1. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina nazionale e nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, la determinazione dell'orario di vendita ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 8 Giugno 1990 n° 142. Tale orario è definito con apposita ordinanza sindacale.
2. Il Consiglio Comunale stabilisce, con revisioni periodiche annuali, l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 27, lettera a), del D.Lgs n° 114/1998, i criteri di assegnazione dei posteggi e la loro superficie, tenuto conto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici e sentiti gli organi competenti.

ART. 6
Localizzazione, configurazione e articolazione delle aree

1. Le aree destinate al commercio quotidiano su aree pubbliche di cui al presente regolamento, sono quelle indicate nelle planimetrie che fanno parte integrante del presente regolamento.
2. La superficie totale complessiva da destinare ai vari posteggi per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 27, lettera a) del D.Lgs n° 114/1998 è fissata in mq. 362.00 con esclusione delle autorizzazioni già in essere e con esclusione di eventuali spazi aperti da concedere in uso annessi al posteggio ed ad eventuali tettoie di cui al punto 3 del presente articolo-
Tale superficie si riferisce alle attività di commercio su aree pubbliche nonché a quelle su aree private da mettere a disposizione del Comune, ad esclusione di quelle riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.
3. Nell'area indicata con la lettera "A", di cui all'allegata planimetria, possono essere installati chioschi per un massimo di superficie utile chiusa permanente pari a mq. 35.00 ed inoltre possono essere installate tettoie stagionali per un massimo mq. 45, eventualmente tamponabili perimetralmente solo nel periodo invernale per un massimo di superficie totale occupata pari a mq. 80.00, compatibilmente con la salvaguardia di spazi a destinazione del pubblico e di eventuali vie di fuga (le dislocazioni verranno esaminate dopo presentazione da parte della Ditta interessata di idonea documentazione tecnica).
4. Le aree indicate con la lettera "B", di cui all'allegata planimetria, possono essere occupate esclusivamente da attività di commercio ambulante che utilizzino idonee strutture mobili. In ciascuna area di tipo "B" può essere assegnato un posteggio per mq. 35.00 con eventuale spazio aperto da concedere in uso annesso al posteggio e per una superficie compatibile con le dimensioni dell'area interessata -
5. Le aree indicate con la lettera "C", di cui all'allegata planimetria, possono essere occupate esclusivamente da attività di commercio ambulante che utilizzino idonee strutture mobili. In ciascuna area di tipo "C" può essere assegnato un solo posteggio per mq. 12.00.
6. Per superficie utile si intende quella coperta e comprende i vani per la vendita, i vani tecnici, i servizi igienici, nonché eventuali locali per la somministrazione di alimenti e bevande, incluse tettoie e altre strutture fisse, tende e altre strutture fisse, compresi gli autoveicoli attrezzati per la vendita di prodotti. La superficie coperta è data dalla proiezione dei fili esterni delle strutture e degli eventuali tamponamenti perimetrali, compresi gli sporti.
7. Limitatamente al caso di attività di ristoro che abbiano carattere esclusivamente stagionale e per le quali vengano richieste aree da occupare con installazioni mobili per la vendita e la somministrazione dei prodotti (ad es. cocomeri e affini) la definizione di superficie totale coincide con quella di superficie utile.

ART. 7

Oggetto dell'autorizzazione alla vendita

1. Al fine del presente regolamento, l'autorizzazione di cui all'art. 27, lettera a) del D.Lgs n° 114/98, viene rilasciata agli aventi diritto esclusivamente per la vendita di generi compresi in una o tutti i seguenti settori merceologici, a richiesta dell'interessato e previa la verifica dei requisiti di legge:

- Alimentari;
- Non alimentari;

2. L'autorizzazione per i prodotti alimentari, abilita sia alla vendita che alla somministrazione dei prodotti, sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione apposta sul titolo autorizzatorio.

TITOLO II – DISPOSIZIONI COMMERCIALI

ART. 8

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per i prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio;

2. L'attività può essere svolta solo sul territorio del Comune, previo rilascio dell'autorizzazione da parte del Responsabile di Servizio competente, nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine negli strumenti urbanistici ed alle altre condizioni di esercizio previste dal D.Lgs. n° 114/1998;

3. Il rilascio definitivo dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è inoltre subordinato all'ottenimento della concessione di suolo pubblico qualora richiesta, o alla accertata disponibilità di idonea area privata da mettere gratuitamente a disposizione del Comune, nonché all'ottenimento del titolo autorizzativo edilizio per le strutture che si intendono utilizzare;

4. In caso di domande concorrenti è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande;

5. Le domande devono essere indirizzate al Sindaco mediante spedizione tramite raccomandata. La data di spedizione della raccomandata costituisce l'elemento determinante per stabilire l'ordine cronologico. Non sono ammesse presentazioni delle domande a mano.

ART. 9

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di autorizzazione, redatta su carta legale e indirizzata al Sindaco del Comune di Suelli – Ufficio Tecnico, deve essere presentata su carta legale ed essere corredata dai seguenti dati e documenti:

- a) indicazione delle generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità), dell'indirizzo e del recapito telefonico del richiedente o del legale rappresentante;
- b) indicazione della ragione sociale e della sede legale della Ditta richiedente;
- c) codice fiscale o partita IVA;

- d) estremi di iscrizione al R.E.C. per la vendita di generi alimentari;
- e) estremi di iscrizione al R.E.C. per la somministrazione di alimenti e bevande, qualora il richiedente intenda avvalersi di tale facoltà;
- f) estremi della iscrizione al Registro Impresa c/o la C.C.I.A.A. competente per territorio con indicazione della data d'inizio e del tipo di attività per cui il richiedente risulta iscritto ovvero dichiarazioni di non iscrizione al Registro Imprese;
- g) copia dell'atto da cui risulta la titolarità dell'azienda nei casi di sub ingresso o reintestazione;
- h) settori merceologici per i quali è richiesta l'autorizzazione;
- i) indicazione del carattere permanente o stagionale dell'attività (e in quest'ultimo caso indicazione del periodo di svolgimento dell'attività stessa);
- l) dichiarazione relativa ad eventuali priorità nella assegnazione (di cui dovrà essere allegata documentazione probatoria).

ART. 10

Criteri per l'assegnazione dei posteggi

Le domande di rilascio dell'autorizzazione dovranno pertanto essere esaminate secondo ordine cronologico di presentazione, quale risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda, facendo fede il timbro postale.

2. In caso di domanda aventi la stessa data di presentazione, sono stabiliti i seguenti criteri di priorità, elencati in ordine di precedenza:

- a) precedente titolarità di concessione temporanea di posteggio su aree pubbliche, per la vendita di generi compresi in un settore merceologico, nel territorio comunale.
- b) anzianità di iscrizione al R.E.C. per l'attività richiesta.

3. Entro 90 giorni dalla assegnazione della autorizzazione commerciale per attività da esercitarsi a mezzo chiosco, il titolare dovrà inoltrare apposita domanda al Sindaco del Comune di Suelli – Ufficio Tecnico, corredata dalla documentazione di rito, tendente ad ottenere autorizzazione edilizia alla realizzazione del chiosco secondo le caratteristiche strutturali previste. L'effettivo esercizio dell'attività da parte del titolare di autorizzazione per chiosco dovrà iniziare entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione edilizia.

ART. 11

Obblighi del titolare

1. Ogni titolare è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico autorizzazione all'esercizio dell'attività, nonché l'attestato di iscrizione al registro Esercenti il commercio (R.E.C.), se obbligato;
2. La sospensione dell'attività per effettive e comprovate cause di forza maggiore deve essere comunicata al Sindaco entro 5 giorni dall'avvenuta chiusura dell'esercizio.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.
4. La concessione del posteggio ha una durata di un anno e può essere rinnovata, fatti salvi i casi di decadenza o di revoca della concessione previsti al presente regolamento e delle norme vigenti.
5. Ogni autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere utilizzata su un solo posteggio all'interno del territorio comunale. Uno stesso soggetto può essere tuttavia

titolare contemporaneamente di più autorizzazioni.

6. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve provvedere alla manutenzione e al decoro del chiosco e degli altri impianti e attrezzature, nonché alla pulizia giornaliera dell'area.

7. E' inoltre fatto obbligo ai titolari delle autorizzazioni, al termine del periodo di utilizzo, di ripristinare l'area occupata, riportandola allo stato antecedente l'occupazione stessa.

8. L'Amministrazione può richiedere ai titolari delle autorizzazioni l'attività di idonea fideiussione a garanzia del ripristino delle aree pubbliche date in concessione per l'esercizio dell'attività.

9. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

ART. 12

Autorizzazione all'ampliamento e al trasferimento

1. Qualora la superficie dell'area concessa sia insufficiente, il titolare del posteggio ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni previste dal presente regolamento, nonché delle limitazioni e dei divieti posti per motivi polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

2. L'ampliamento di superficie di un chiosco o di altri impianti o attrezzature per lo svolgimento dell'attività o in generale dell'area di posteggio è assimilata all'apertura di una nuova attività, ed è pertanto soggetta al regime riguardante le nuove aperture.

3. L'autorizzazione al trasferimento del posteggio è assimilata all'apertura di una nuova attività, ed è pertanto soggetta al regime riguardante le nuove aperture.

ART. 13

Autorizzazione al sub-ingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, è disciplinato dall'art. 26 comma 5 del D.Lgs n.114/1998, purchè il subentrante sia in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/1998 e presenti apposita domanda entro i termini perentori (180 giorni dall'atto fra vivi o un anno dalla morte del titolare), pena la decadenza dell'autorizzazione stessa e quindi di ogni titolo ad esercitare l'attività prima assentita che, se ugualmente svolta, è totalmente abusiva.

ART. 14

Autorizzazioni stagionali

1. Il rilascio delle autorizzazioni stagionali è disciplinato dalle stesse norme previste per le autorizzazioni non stagionali;

2. L'autorizzazione stagionale può essere rilasciata per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) ogni anno;

3. Ai titolari delle autorizzazioni permanenti possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali relativamente ad eventuali strutture provvisorie (tettoie, tendoni, ecc.) installate a servizio della propria attività;

4. E' fatto divieto ai titolari delle autorizzazioni stagionali di alterare il suolo pubblico occupato,

infiggendovi pali, smuovendo la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno. E' fatto inoltre obbligo ai titolari delle autorizzazioni stagionali, al termine del periodo di utilizzo annuale, di ripristinare l'area occupata, riportandola allo stato antecedente l'occupazione stessa.

5. L'Amministrazione può richiedere ai titolari delle autorizzazioni l'attivazione di idonea fideiussione a garanzia del ripristino delle aree pubbliche date in concessione per l'esercizio dell'attività.

ART. 15

Decadenza o revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo il caso in cui all'art. 10 del presente regolamento.

2. L'autorizzazione è altresì revocata:

a) quando l'intestatario dell'autorizzazione venga cancellato dal R.E.C. o perda i requisiti soggettivi per esservi iscritto;

b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;

c) nel caso di mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, se richiesta;

d) nel caso di modifiche alle strutture o alle aree, senza le prescritte autorizzazioni;

e) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione per periodi di tempo complessivamente superiori a tre in ciascun anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

3. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. Qualora sia revocata la concessione sul posteggio, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio sul territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non potrà avere una superficie inferiore e sarà localizzato, possibilmente, in conformità alle scelte dell'operatore.

4. L'atto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di chiosco conterrà anche l'ordine di rimozione del chiosco e delle altre attrezzature, da effettuarsi a cura della Ditta autorizzata e senza che la stessa possa richiedere rimborsi o indennizzi di alcun tipo, l'ordine di ripristino dell'area e i tempi di esecuzione con un minimo di mesi 6 (sei) di preavviso.

TITOLO III – NORME DI EDILIZIA E DI URBANISTICA COMMERCIALE

ART. 16

Superfici minime dei chioschi

1. Gli esercizi collocati in chioschi o strutture simili devono disporre di una superficie utile complessiva minima di mq. 12.

2. Le attività di commercio su aree pubbliche che utilizzano autoveicoli attrezzati come punti di vendita sono vincolate al rispetto della superficie minima di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 17

Caratteristiche tipologiche dei chioschi

1. I chioschi e le altre strutture da ubicarsi su suolo pubblico devono avere caratteristiche costruttive tali da consentire la loro facile rimozione e il ripristino dell'area allo stato antecedente l'occupazione.
2. I chioschi e le altre strutture da ubicarsi su suolo pubblico devono essere realizzati rispettando le seguenti indicazioni:
 - a) materiali: i tamponamenti esterni e le finiture devono essere costituiti da materiali appropriati alla zona;
 - b) esterno: deve essere prevista una pavimentazione perimetrale (di larghezza non inferiore a m 1,20) che garantisca l'accessibilità ai portatori di handicap. Qualora tali strutture siano inserite all'interno di aree verdi la pavimentazione deve garantire una adeguata permeabilità;
 - c) impianti tecnici esterni: devono essere inseriti organicamente nella struttura ed eseguiti a norma di legge;
 - d) insegne ed eventuali tende: devono essere previste già in fase di progetto ed organicamente inserite nella struttura. E' comunque possibile l'applicazione di una tenda avvolgibile sul lato prospiciente il banco di vendita, sporgente per non più di 1,40 m., il cui bordo esterno dovrà avere una altezza dal suolo non inferiore a 2,20 m. Le tende o le eventuali coperture in PVC devono essere di colore intonato alla struttura del chiosco, da concordarsi con l'Ufficio Tecnico comunale.
3. L'altezza della linea di gronda dei chioschi e degli altri impianti o attrezzature anche a carattere provvisorio non deve essere superiore a 3,00 m. e inferiore a 2,20 m.
4. Le coperture dei chioschi possono essere piane o a falde inclinate con pendenza inferiore a 35 %. Sono ammessi sporti inferiori a 1,40 m.

ART. 18

Modalità di rilascio del titolo autorizzativi edilizio

1. La domanda di autorizzazione edilizia per l'installazione di un chiosco, redatta su carta legale e indirizzata al Sindaco, deve essere corredata dai seguenti dati e documenti:
 - a) titolo per la disponibilità dell'area (proprietà, uso o richiesta di concessione per l'occupazione di suolo pubblico);
 - b) stralcio del P.R.G. ed estratto di mappa catastale, con individuazione esatta dell'area;
 - c) documentazione fotografica dei luoghi interessati dall'installazione;
 - d) planimetria in scala non inferiore a 1:200 con l'indicazione dell'area pubblica di cui si chiede la concessione, della posizione delle strutture installate e della loro dimensione, delle aree di parcheggio di pertinenza del chiosco;
 - e) progetto esecutivo con planimetria e prospetti del chiosco e degli altri impianti o attrezzature per lo svolgimento dell'attività (compresi gli impianti tecnici e i camini) in scala non inferiore a 1:50 con riportate tutte le dimensioni dei manufatti e il calcolo della superficie utile di progetto, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6 del presente regolamento;
 - f) relazione tecnico-illustrativa delle opere e delle attività previste, dichiarazione di rispetto delle leggi n° 104/1992, n° 46/1990 e n° 10/1991 e presentazione dei relativi progetti se dovuti;
2. I documenti di cui al comma 1, punti a), b), c), d), sono necessari anche per i casi in cui si debba richiedere la semplice occupazione di suolo pubblico con autoveicoli attrezzati per la vendita.
3. I documenti di cui al comma 1, punti e), f), devono essere a firma di un tecnico abilitato.
4. I documenti di cui al comma 1, punti b), d), e), a corredo della domanda devono essere

presentati in triplice copia.

5. Nel caso di realizzazione di strutture provvisorie occorre presentare ogni anno, ad installazione avvenuta, una dichiarazione di corretto montaggio della struttura stessa, a firma di un tecnico abilitato. Viceversa, i documenti di cui al comma 1 restano validi per l'intera durata della concessione annuale del posteggio, salvo i casi di modifiche alle strutture.

6. Relativamente alla installazione di chioschi, l'autorizzazione potrà essere subordinata al preventivo parere della Commissione Edilizia Comunale e del competente servizio della ASL.

ART. 19

Localizzazione dei chioschi e degli impianti e attrezzature

1. La distanza dei chioschi dal confine stradale all'interno dei centri abitati, non dovrà essere inferiore a:
 - a) 2 m. per le strade di qualsiasi tipo
2. La distanza dei chioschi e degli altri impianti o attrezzature anche a carattere provvisorio da curve, dossi, biforcazioni, fermate dei bus, all'interno dei centri abitati, non dovrà comunque essere inferiore a 10 m.
3. Le installazioni non dovranno in ogni caso costituire occlusione a prese di luce, ingressi, vetrine di negozi.
4. Il posteggio di autoveicoli attrezzati per la vendita potrà essere concesso anche lungo le strade a condizione che ciò non pregiudichi la funzionalità della viabilità e comunque sia garantita una larghezza minima libera della strada pari a m. 7
5. E' vietata l'installazione di chioschi o di altri impianti o attrezzature per lo svolgimento dell'attività di commercio anche a carattere provvisorio su aree prospicienti vie ove vige il divieto di sosta o di fermata, a meno che l'area di pertinenza del chiosco non consenta il parcheggio dei veicoli in un'area limitrofa laterale, esterna alla sede stradale, attrezzata con apposita corsia di manovra o con immissione/uscita regolamentata da passo carraio.
6. La dotazione minima di parcheggi ad uso pubblico a servizio dei chioschi è di 1 posto auto / 25 mq. Su. Tale dotazione deve essere reperita sulla sede stradale antistante il chiosco, sull'area di pertinenza dell'attività o in area adiacente.

ART. 20

Limitazioni

1. E' vietato apportare qualsiasi modifica al chiosco, o alle altre attrezzature o all'area di pertinenza dell'esercizio, senza avere prima ottenuto l'autorizzazione.
2. All'esterno dei chioschi, delle superfici coperte e delle aree per le quali è stata fatta richiesta di occupazione di suolo pubblico è vietato installare o mettere a disposizione del pubblico sedili, panchine, tavoli o altro sui quali potersi intrattenere. In generale è vietata l'installazione di ogni genere di struttura, anche provvisoria, all'esterno dei chioschi e delle superfici coperte (ad esempio bacheche, insegne pubblicitarie, contenitori, frigoriferi, ecc.) e il deposito di materiali di servizio all'attività, salvo autorizzazioni stagionali.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ART. 21

Norme igienico - sanitarie

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta anche alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria. La materia è disciplinata dall'art. 22 del D. M. N.248/93 e, per la parte non espressamente indicata, dal T. U. Leggi Sanitarie, dalla Legge n.283/62 e dal relativo regolamento di attuazione n. 327/80, nonché dall'Ordinanza del Ministro della Sanità 26.06.1995 e da ogni altra disposizione vigente in materia.

ART. 22

Infrazioni e sanzioni

1. I titolari di attività di commercio su aree pubbliche sono tenuti al rispetto del presente regolamento, delle normative in esso richiamate, nonché delle altre disposizioni di legge vigenti. Il mancato rispetto delle normative stesse costituisce infrazione e comporta l'applicazione delle sanzioni in esse previste. In particolare valgono le sanzioni indicate dall'art. 15 del presente regolamento, quelle previste dall'art. 29 del D.Lgs. n. 114/1998, nonché quelle specifiche relative alle norme di sicurezza stradale e di carattere igienico – sanitario.
2. Per le violazioni punite con sanzioni pecuniarie, in casi di particolare gravità o di recidiva, l'autorità che ha rilasciato il titolo procederà rispettivamente alla sospensione dell'autorizzazione per un massimo di sessanta giorni ed alla revoca della stessa.